



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

p.c.

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
Unione Regionale Agricoltori
confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione Innovazione e
Competitività dell'Umbria

Servizio Urbanistica, centri storici e
espropriazioni

Dirigente
Angelo Pistelli

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

TEL. 075 504 5962
FAX 075 5045567
apistelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC
areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it.

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it

Cna Umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it

OGGETTO: Quesito posto in relazione all'art. 140, comma 12 della l.r. 1/2015.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, con nota prot. n. 2074/15 trasmessa con PEC acquisita al prot. n. 133981 del 22.9.2015, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 140, comma 12 della l.r. 1/2015, con riferimento alla sanzione per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori.

Si precisa, al riguardo che l'art. 140, comma 12 e quindi l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria è riferita esclusivamente alla mancata comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 118, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015.

Relativamente alla SCIA si applica la sanzione prevista all'art. 154, comma 5, della suddetta l.r., mentre per quanto riguarda la tardiva comunicazione di inizio dei lavori relativa ad un permesso di costruire si fa riferimento a quanto già comunicato con PEC in data 22.7.2015, prot. n. 106922, conseguente alla richiesta di chiarimenti dal Comune di Perugia. Infatti, la legge regionale 1/2015 all'articolo 121, comma 2, ultimo periodo, prevede, quale effetto sanzionatorio, la decadenza del titolo abilitativo solo nel caso di decorrenza del termine per il completamento dei lavori, mentre, viceversa, non prevede alcuna sanzione per il mancato inizio degli stessi lavori entro un anno dal rilascio del permesso.

Tali disposizioni comportano la non perentorietà del termine per l'inizio dei lavori e la problematica viene precisata nell'atto di indirizzo della Giunta regionale n 304 del 16/3/2015. Con tale atto, in sede di approvazione della modulistica per l'istanza di permesso, viene precisato che *“Le opere oggetto del premesso di costruire debbono essere iniziate entro un anno dal rilascio o dalla formazione del silenzio – assenso e il termine per l'ultimazione dei lavori non può superare quattro anni dalla data di inizio (art. 121, comma 1 l.r. 1/2015). Il mancato inizio dei lavori entro un anno, non comporta la decadenza del permesso (art. 121, comma 2 l.r. 1/2015), fermo restando che i lavori devono essere comunque completati nel termine di cinque anni dalla data di rilascio del permesso.”*

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Angelo Pistelli